



# FOCUS LEGAL & TAX

## Giusy Pisanti

Legge di Bilancio  
2023 (Legge 29  
dicembre 2022, n.  
197) - Indeducibilità  
di costi da  
operazioni con  
controparti  
localizzate in Paesi  
Black List e  
Disposizioni su  
partecipazioni  
estere



## Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) Indeducibilità di costi da operazioni con controparti localizzate in Paesi Black List e Disposizioni su partecipazioni estere

di **Giusy Pisanti**

Associate Lexacta Global Legal Advice

di **Alessio Siddu**

Collaboratore Lexacta Global Legal Advice



Publicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, Serie Generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43/L e rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", la Legge di Bilancio 2023 è entrata in vigore a far data dal 1° gennaio dell'anno in corso. A seguire, si illustrano le disposizioni introdotte con riferimento all'operatività con controparti estere ovvero a partecipazioni in società non residenti.

### Art.1 comma 84 e ss. – Disposizioni di indeducibilità costi da operazioni con imprese localizzate in Paesi o Territori non cooperativi a fini fiscali

Il Governo ripristina, nell'articolo 110 del Tuir, una disposizione tesa a **limitare la deduzione** dei **costi** sostenuti presso fornitori domiciliati in **paesi "black list"**.

I costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti domiciliati o localizzati in uno di tali paesi sono deducibili nei limiti del **valore normale** (articolo 9 del Tuir) del bene o del servizio acquistato.

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Ne consegue che, qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l'intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale e l'eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d'impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. In caso dette esimenti non siano dimostrabili, l'eccedenza rispetto al valore normale del costo del bene o del servizio non sarà fiscalmente deducibile.

La norma si applica alle operazioni intercorse con fornitori localizzati in paesi o territori fiscalmente non collaborativi elencati nell'attuale formulazione della **Black List** emanata dal Consiglio d'Europa il 4 ottobre 2022<sup>1</sup> e che si compone dei seguenti dodici Stati:

- American Samoa,
- Anguilla,
- Bahamas,
- Fiji,
- Guam,
- Palau,
- Panama,

<sup>1</sup> Si fa presente che nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dell'Unione Europea del 14 febbraio 2023 sono stati inseriti quattro nuovi Stati nella cosiddetta Black List di Paesi o Territori non collaborativi nello scambio di informazioni a fini fiscali. Trattasi di:

- **Isole Vergini britanniche,**
- **Costa Rica,**
- **Isole Marshall e**
- **Russia.**



- Samoa,
- Trinidad e Tobago,
- Turks e Caicos,
- US Virgin Islands
- Vanuatu.

La deduzione per importi che eccedono il valore normale è consentita solo qualora il contribuente dimostri che le operazioni, oltre ad aver avuto: **(i) concreta esecuzione, (ii) rispondono ad un effettivo interesse economico** (concetto pure foriero di difficoltà interpretative).

Come già avveniva per i precedenti regimi dei costi black list, verrà richiesta la separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei costi provenienti dai paesi non cooperativi che l'impresa intende dedurre.

L'omessa indicazione nel modello Redditi delle spese in questione farà scattare la **super-sanzione** (articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997) pari al **10% delle spese stesse**, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro.

#### **Art.1 comma 87 e ss. – Imposta sostitutiva su riserve di utili**

Il comma in commento introduce la possibilità di **affrancare**, cioè di escludere dalla formazione del reddito imponibile del soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, **gli utili e le riserve di utili**, risultanti dal bilancio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, delle **partecipate estere localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** e non

ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente norma.

L'opzione, esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell'ambito **dell'attività d'impresa**, comporta l'assoggettamento di quei valori a **un'imposta sostitutiva del 9%** per i contribuenti **IRES** (società) ovvero del **30%** per i contribuenti **IRPEF** (persone fisiche), da versare in unica soluzione, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo in corso al 31 dicembre 2022 (di norma, il 30 giugno 2023).

L'opzione in un'ottica selettiva, c.d. *cherry-picking*, può essere esercitata distintamente con riguardo a ciascuna partecipata estera, nonché relativamente a tutti o parte dei loro utili. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella società estera, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso, in presenza di partecipazioni indirette.

Un altro effetto di natura fiscale che discende dall'applicazione del regime in commento consiste in un incremento del valore fiscale della partecipazione pari all'importo degli utili e delle riserve assoggettati a imposta sostitutiva.

L'incremento del valore è riconosciuto sino a concorrenza del corrispettivo di un'eventuale cessione della stessa.

Conseguentemente, nel caso in cui la partecipata registri utili o riserve capienti sarà possibile sterilizzare l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione. Simmetricamente il valore fiscale della partecipazione viene diminuito dell'importo degli utili e delle riserve che, dopo essere stati assoggettati all'imposta sostitutiva, siano stati distribuiti. Il legislatore stabilisce, in chiusura, che le disposizioni di attuazione e di coordinamento del comma 87, della Legge di bilancio 2023 con le altre norme vigenti, devono essere adottate con decreto del MEF entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (i.e. 1° aprile 2023).

#### **Art.1 comma 96 – Plusvalenze realizzate da non residenti**


La Legge di Bilancio introduce una nuova fattispecie reddituale per i **contribuenti non residenti**: si considerano prodotte nel territorio nazionale, configurandosi quali redditi diversi imponibili in Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti fiscalmente residenti all'estero, il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, **da beni immobili situati nel nostro Paese**.

Tale disposizione è conforme all'articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in numerose Convenzioni stipulate dall'Italia, volte a evitare la doppia

imposizione sul reddito e sul patrimonio.

**LEXACTA**  
Global Legal Advice

03-2023



**MILANO**

Piazza Fontana, 6  
20122

T. +39 02 7639 0009

F. +3902 7628 1213

segreteria.milano@lexacta.it



**ROMA**

Corso Vittorio Emanuele II, 287  
00186

T. +39 06 6819 091

F. +39 06 68190940

segreteria.roma@lexacta.it

[www.lexacta.it](http://www.lexacta.it)